

Dott. FABRIZIO POLIDORI
NOTAIO
00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 19
Tel. 063201448 - Fax 063227978

Repertorio n. 55878

Raccolta n. 16194

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre

21.12.2012

in Roma, nel mio studio, alle ore diciassette e venti.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- la signora RICCO CONCETTA, nata a Margherita di Savoia (FG) il 15 gennaio 1957, residente a Roma (RM), Via Sannio n. 44, Codice Fiscale RCC CCT 57A55 E946U;

domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "COSPEXA Società Cooperativa Sociale", con sede in Roma (RM), Via delle Avocette n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma , numero di iscrizione e Codice Fiscale 80182710584, Partita IVA n. 02131831006, iscrizione REA n. RM-390930, iscritta all'Albo Società Cooperative a mutualità prevalente di diritto con il n. A168393 in data 31.3.2005.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara e fa constatare che, a seguito di lettera di convocazione raccomandata a mano consegnata a tutti i soci ed alle cariche sociali, è stata convocata in questo giorno, nel luogo suindicato, per le ore 17.00, l'assemblea della detta società cooperativa in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- Modifiche allo Statuto;

e mi richiede di ricevere il presente verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, la comparente signora RICCO CONCETTA, la quale constata e dichiara:

- che l'assemblea è andata deserta in prima convocazione;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente CONCETTA RICCO, il Vice Presidente CERVELLI MAURIZIO, ed i Consiglieri BRAVI PAOLA, CIMINELLI VINCENZO e RIZZO ROBERTO;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente DI LOLLO SERGIO, ed i Sindaci effettivi CIRIANI ANTONIO e GASPARINI ANNA MARIA;

- che sono presenti o rappresentati, in virtù di regolari deleghe che resteranno conservate negli atti sociali, i soci: RICCO CONCETTA, CERVELLI MAURIZIO, BRAVI PAOLA, CIMINELLI VINCENZO, AMATI STEFANIA, AURILIO ANNA, CUELLAR SARMIENTO MANUEL GUILLERMO, BISCOTTI MAURIZIO, RICCO RAFFAELA, SCAGLIARINI FRANCESCO e RIZZO ROBERTO, tutti presenti personalmente nonchè, per delega, altri sedici soci, come da foglio presenze che resterà agli atti sociali;

- che sono presenti o rappresentati n. 27 (ventisette) soci sui totali 104 (centoquattro), pertanto in misura superiore al quorum costitutivo della 2^a convocazione prevista al 10%;



- che la presente assemblea, validamente convocata e costituita, è pertanto atta a discutere e deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, che illustra all'assemblea l'opportunità di apportare alcune modifiche allo Statuto vigente più per ammodernarne l'architettura formale che per modificarne la sostanza: restano infatti confermati gli scopi, l'oggetto e la natura di Cooperativa a mutualità prevalente. Le modifiche hanno la finalità di chiarire e semplificare i concetti senza mutarne il contenuto.

Il Presidente precisa all'assemblea:

- che le modifiche in oggetto sono già state discusse nell'assemblea del 10 dicembre 2012 alla quale hanno partecipato 59 (cinquantanove) soci, tutti gli amministratori, nonchè l'intero Collegio Sindacale;
- che in quella sede l'assemblea ha approvato all'unanimità le modifiche in oggetto;
- che le modifiche riguardano l'eliminazione di alcuni articoli, che ripetevano disposizioni di legge, l'unificazione e la semplificazione di articoli, così riducendone il numero complessivo;
- che per agevolare la lettura del testo, gli articoli sono stati raggruppati in TITOLI;
- che i principi della mutualità, della parità di trattamento tra i soci, della corrispondenza tra la qualità e la quantità dell'apporto di lavoro di ogni socio e il suo compenso, nonchè gli scopi sociali e l'impianto amministrativo sono stati tutti confermati e rimarcati.

Il Presidente, infine, in considerazione del fatto che tutti gli articoli dello Statuto sono interessati dalle modifiche in oggetto, propone di adottare la nuova formulazione dello Statuto, in precedenza già approvata dai soci; a tal fine esibisce ai soci un nuovo testo di Statuto composto di 24 (ventiquattro) articoli, che sottopone alla approvazione dell'assemblea, con la precisazione che rimangono invariati la denominazione, la sede, gli scopi, l'oggetto e l'amministrazione della società.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità delibera:

- di approvare articolo per articolo e nel suo insieme il nuovo Statuto Sociale.

A questo punto il Presidente mi esibisce il nuovo testo di detto Statuto Sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane a tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora RICCO CONCETTA viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che eventualmente venissero richieste dalle competenti autorità in sede di deposito.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciassette e cinquantacinque.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società Cooperativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su

due fogli per quattro intere pagine, e tutto da me, in assemblea, letto alla comparente, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e cinquantacinque.

Foto Concetta Ricco

F.to Fabrizio Polidori Notaio



ALLEGATO "A" DEL REP. N. 55878/16194

Statuto 2012

Società Cooperativa Sociale COSPEXA

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Denominazione sede durata

È costituita la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "Società Cooperativa Sociale COSPEXA" e in breve anche solo "COSPEXA s.c.s.".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Roma Capitale.

La Cooperativa dura fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.

ARTICOLO 2

Requisiti mutualistici della Cooperativa

Ai fini dell'art. 2514 del codice civile, la Cooperativa si obbliga al rispetto dei seguenti requisiti di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

Scopi e oggetto

ARTICOLO 3

Scopi

La Cooperativa non ha fini di lucro.

La Cooperativa ha lo scopo di esercitare le attività, di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381 e alle altre leggi nazionali e regionali in materia di cooperative sociali e integrate, e di assistere e sostenere - nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale - le persone disabili e in difficoltà, come ad esempio disabili fisici e psichici, invalidi, tossicodipendenti, anziani, minori ed emarginati in genere.

La Cooperativa fornisce i servizi di cui sopra alle persone ivi indicate attraverso l'attività gestita in forma associata e mutualistica dai soci, per conseguire insieme continuità di lavoro e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

ARTICOLO 4



Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e la prestazione, a favore delle persone, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, di servizi, anche domiciliari, di assistenza sociale e sanitaria, di riabilitazione, di prevenzione, di cura e di sostegno e di qualsiasi altro genere, come ad esempio turismo sociale, trattenimenti, attività ludiche, sportive ed educative in genere, corsi di formazione, qualificazione ed educativi in generale, nonché l'organizzazione e la prestazione di qualunque altra attività connessa, complementare o affine, compresi studi, ricerche e formazione sulle materie tratte.

La Cooperativa può agire in proprio o per conto terzi; può partecipar a gare, bandi e simili, pubblici, comunitari, extracomunitari e privati; può stipulare ogni genere di contratto o accordo con soggetti singoli o collettivi, con o senza personalità giuridica, pubblici, comunitari e privati.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e operazioni mobiliari, immobiliari, fideiussori e finanziari - escluso il collocamento presso terzi - ritenuti necessari o utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire o partecipare a enti, imprese, società, consorzi, associazioni temporanee di impresa, gruppi cooperativi paritetici e altre organizzazioni di qualunque natura e specie.

ARTICOLO 5

Altre attività mutualistiche

La Cooperativa aderisce e partecipa al movimento cooperativo nazionale e mondiale e può intervenire in iniziative, anche finanziarie, a favore di altre Cooperative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione può dare e revocare l'adesione ad associazioni di tutela e rappresentanza delle Cooperative.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria possono essere, a favore dei soci, istituite, regolamentate e revocate attività mutualistiche:

- per assistenza integrativa sanitaria e previdenziale;
- per attività ricreative, culturali e simili;
- per fondi ai sensi della legge n. 59/1992;
- per ogni altra attività non vietata dalla legge.

TITOLO III

I soci e il rapporto associativo

ARTICOLO 6

Numero e categorie di soci, durata dei rapporti

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove, salvo i limiti legali per singole categorie.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci lavoratori
- soci in prova o categoria speciale
- soci volontari ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381.

Tutti i soci hanno uguali doveri e diritti.

Il rapporto associativo dura finché dura la Cooperativa, salvo i limiti di legge per la categoria speciale.

Le comunicazioni della Cooperativa ai soci si considerano legalmente ricevute quando sono state inviate all'indirizzo, anche di posta elettronica, fax o simili, da ultimo portati a conoscenza della Cooperativa con atto scritto, firmato dal socio.

ARTICOLO 7

Requisiti dei soci

Nei rapporti con la Cooperativa, con gli altri soci e collaboratori e con gli assistiti e i terzi in genere, ogni socio deve avere un comportamento affidabile, leale, corretto e conforme ai principi mutualistici.

Il socio è impegnato a partecipare all'attività sociale, a collaborare allo sviluppo e alla affermazione della Cooperativa, a rispettare i principi mutualistici, a prestare il proprio lavoro, quando richiesto, alle condizioni, termini e modi, stabiliti nel regolamento o dagli amministratori.

ARTICOLO 8

Scambi mutualistici

Ogni scambio mutualistico con apporto di lavoro da parte del socio, esclusi i volontari, va compensato in proporzione alla quantità e qualità del lavoro, che viene prestato.

ARTICOLO 9

Ammissione dei soci

Chi vuole essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, che può chiedere precisazioni, documenti e quanto altro ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda a norma di legge e di statuto.

La delibera motivata di rigetto va comunicata entro 60 giorni all'interessato, che può contro di essa presentare reclamo entro 60 giorni.

L'opposizione alla delibera va presentata solo all'Assemblea che delibera a norma di legge.

ARTICOLO 10

Risoluzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo con il socio si risolve con la chiusura della liquidazione della Cooperativa, qualunque ne sia il motivo.

Può anche risolversi anticipatamente per dimissioni del socio, per decadenza, per esclusione e per le altre cause previste dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'esistenza e la regolarità di una causa di risoluzione, ne delibera la validità e la decorrenza.

Con la cessazione del rapporto associativo cessa anche il rapporto di lavoro o di volontariato.

La restituzione della partecipazione finanziaria è regolata dall'art. 14.

ARTICOLO 11

Dimissioni e decadenza

Le dimissioni scritte vanno presentate al Consiglio di Amministrazione, che entro 60 giorni le accetta o le respinge.

Le dimissioni, escluse quelle dei soci volontari e di quelli in prova, devono essere giustificate da motivi previsti dalla legge o dallo statuto.

La decadenza si verifica nei confronti di quel socio che da almeno cinque

anni non partecipa alla vita e all'attività della Cooperativa in alcun modo.
La decadenza opera di diritto.

ARTICOLO 12

Esclusione

Oltre i casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere comminata al socio:

- a) che non ottemperi ai doveri e agli obblighi stabiliti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere degli organi sociali, ovvero che dimostrli di non condividere i principi mutualistici, ovvero che non adempia, malgrado diffida, alle obbligazioni pecuniarie a qualsiasi titolo assunte verso la Cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ingiustificatamente non intervenga ad almeno tre assemblee consecutive;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o contraria o lesiva di essa;
- e) che nell'esecuzione del lavoro affidatogli dalla Cooperativa incorra in qualche grave inadempienza;
- f) che in qualunque modo danneggi o si comporti in modo da poter danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa.

TITOLO IV

I mezzi finanziari

ARTICOLO 13

Capitale sociale e riserve

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in azioni non trasferibili e indivisibili ciascuna del valore nominale di Euro cento.

I conferimenti vanno eseguiti soltanto in denaro.

La Cooperativa può acquistare azioni proprie nei limiti, forme e modi di legge.

Le riserve indivisibili sono quelle stabilite per legge, mentre le altre sono divisibili alle condizioni previste dalla legge o dallo statuto o dalla Assemblea ordinaria con le presenze e le maggioranze previste per quella straordinaria.

ARTICOLO 14


Rimborso della partecipazione sociale

Dopo la risoluzione del rapporto associativo, viene rimborsata al socio uscito la partecipazione finanziaria con un importo pari al valore nominale delle voci da liquidare, sulle quali non maturano interessi e/o rivalutazioni, detratta la quota delle eventuali perdite, come per legge, e di quanto altro eventualmente dovuto alla cooperativa a qualsiasi titolo.

Il rimborso comprende le seguenti voci:

- a) le azioni, che risultano realmente versate dal socio o a lui accreditate, al momento della risoluzione del rapporto;
- b) i dividendi maturati, se e per quanto deliberati dalla Assemblea;
- c) le riserve divisibili in proporzione alle azioni di cui alla lettera a), alle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Tempi e modi del pagamento sono disciplinati dal codice civile.



Il Consiglio di Amministrazione può disporre che le somme di cui al punto c) siano saldate con strumenti finanziari nei limiti e modi di legge.

TITOLO V Sistema amministrativo

ARTICOLO 15

Disposizioni comuni

Il sistema amministrativo della Cooperativa è composto dai seguenti organi:

- l' Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Presidente del Collegio Sindacale.

Gli organi sociali sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi, cessano con l'approvazione del terzo bilancio e sono rieleggibili.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso, come per legge, da inviarsi, con qualunque mezzo, almeno otto giorni prima della adunanza a tutti gli aventi diritto a intervenirvi.

Nell'avviso può indicarsi anche la data della seconda sessione dell'Assemblea.

Con analogo avviso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni degli organi collegiali sono presiedute dai rispettivi Presidenti, che di volta in volta, con il consenso dei presenti, nominano i segretari, anche tra estranei.

Gli organi collegiali vanno convocati entro quindici giorni dalla richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei componenti o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti intervenuti, salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

Le delibere degli organi collegiali hanno vigore finché non sono modificate o espressamente revocate.

ARTICOLO 16 Il voto in Assemblea

Le decisioni dei soci sono assunte in Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che sono in regola con i pagamenti alla Cooperativa.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio lavoratore o in prova può rappresentare altro socio con delega scritta, con un massimo di tre deleghe.

I deleganti si considerano a tutti gli effetti presenti e intervenuti nell'Assemblea indicata nella delega.

Le votazioni, salvo diversa decisione della stessa Assemblea di volta in volta, si effettuano per alzata di mano e, nella nomina delle cariche sociali, con scheda segreta.

ARTICOLO 17

Assemblee ordinarie e straordinarie

Le Assemblee sono validamente costituite:

se Ordinarie, in prima sessione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda sessione qualunque sia il numero di essi;

se Straordinarie, in prima sessione con la presenza dei due terzi dei soci e in seconda sessione con il 10% di essi.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

a) sul bilancio;

b) sul numero, nomina, revoca degli amministratori e sul compenso per la loro funzione;

c) sulla nomina dei Sindaci e del loro Presidente, e sulla nomina eventuale del Controllore contabile;

d) sui regolamenti;

e) sulla istituzione o modifica del sovrapprezzo delle azioni, dovuto dai nuovi soci;

f) su quanto altro dal presente statuto e dalla legge è ad essa espressamente demandato e su quanto il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

L'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti, delibera:

a) sulle modifiche dello statuto, compreso lo scioglimento anticipato;

b) sulla nomina, numero, compensi e poteri dei liquidatori;

c) sulla emissione, modifica e soppressione di strumenti finanziari e sulle regole che li disciplinano;

d) su quanto altro è demandato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque soci lavoratori.

Nelle votazioni risultano eletti tra coloro, che si sono iscritti come candidati fino a 24 ore prima della prima riunione, quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui due o più candidati ricevano uguale numero di voti e non sia possibile attribuire a tutti un posto nell'elenco Consiglio, si procede a ballottaggio nella stessa riunione o in altra fissata dalla stessa Assemblea, anche se l'ordine del giorno non lo prevede.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto dal presente statuto o dalla legge è demandato espressamente alla competenza di altro organo.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare - stabilendo funzioni ed eventuali compensi e/o rimborsi - a uno o più Consiglieri, anche insieme a uno o più soci e/o dipendenti, singolarmente o collegialmente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e/o mandati per determinati atti o per categorie di atti.

L'istituzione, la cessazione, le condizioni e la disciplina relative a rapporti lavorativi, di qualunque genere, con soci e non soci possono essere delegati

in tutto o in parte solo a un collegio di Consiglieri.
A ogni componente dei collegi delegati spetta un voto.
I collegi sono presieduti dal Presidente della Cooperativa o da un Consigliere da lui nominato.

ARTICOLO 19

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, anche in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme di qualunque importo e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, da chiunque, compresi Enti pubblici, comunitari e privati.

Il Presidente nomina avvocati, consulenti e arbitri e può delegare, per singoli atti o per serie di atti, i poteri di firma ad altri Consiglieri e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche a soci e/o dipendenti e/o altri.

In caso di impedimento del Presidente a esercitare il suo ministero, i suoi poteri vengono esercitati per gli affari urgenti dal Vice Presidente o, se non possibile, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dal Presidente dei Sindaci.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato d'urgenza per assumere gli opportuni provvedimenti, con il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 20

Collegio sindacale e Controllore contabile

Il Collegio sindacale, se imposto dalla legge o voluto dall'Assemblea, è composto da tre sindaci effettivi, eletti dall'Assemblea, che nomina tra loro il Presidente.

L'Assemblea deve nominare anche due sindaci supplenti e può nominare anche un Controllore contabile.

I Sindaci e il Controllore contabile hanno i requisiti, le attribuzioni, i poteri e i doveri stabiliti dalla legge o dallo statuto e sono retribuiti con riferimento alle abrogate tariffe professionali, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Ove il Controllore contabile non sia nominato le sue funzioni sono assolte dal Collegio Sindacale.

Il presente articolo si applica anche nel caso che l'organo di controllo possa assumere altre forme.

TITOLO VI

Bilancio

ARTICOLO 21

Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro i termini, previsti dalla legge in vigore, sarà convocata ogni anno l'As-

semblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre precedente, la relazione allo stesso, redatta dagli amministratori, a norma di legge.

ARTICOLO 22

Destinazione degli utili

Gli eventuali utili di bilancio saranno ripartiti dall'Assemblea:

- almeno il 30% a riserva ordinaria;
- il 3%, o quanto per legge obbligatorio, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 59/1992 e successive.

La rimanenza potrà essere attribuita a una o più delle seguenti destinazioni:

- ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e alle condizioni previste dalla legge;
- come dividendo ai soci, nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- a riserva straordinaria, indivisibile e/o divisibile, nei limiti consentiti dalla legge;
- a uno o più fondi o accantonamenti con finalità determinate;
- ad altri fini conformi agli scopi sociali e consentiti o voluti dalla legge.

ARTICOLO 23

Ristorni

Nel bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai soci somme a titolo di ristorno in misura proporzionale alle retribuzioni lorde esposte nel bilancio stesso a favore dei soci.

I ristorni non possono superare il 30% dei compensi lordi suddetti, e non possono eccedere la parte dei ricavi corrispondente percentualmente all'attività svolta con i soci, distinguendo - se esistenti - le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea, che approva il bilancio, ratifica o modifica o respinge la proposta degli Amministratori.

I ristorni approvati sono liquidati, anche rateizzati, come integrazione delle retribuzioni e/o aumento del capitale sociale, nei modi e limiti di legge, e/o con l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 24

Norme transitorie e finali

In deroga all'art. 15, che precede, le cariche sociali, elette per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente statuto, avranno durata fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla loro nomina in qualunque momento avvenuta.

Per la durata di un anno dopo l'entrata in vigore del presente statuto, il Presidente in carica potrà apportare al presente statuto le variazioni che le competenti Autorità ritenessero indispensabili, fermi i fini voluti dai soci.

Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle leggi sulle Cooperative e, se non

sufficienti, a quelle sulle s.p.a. in quanto applicabili.
Il presente statuto entra in vigore il giorno 1 gennaio 2013.
E' obbligo di tutti i soci e degli organi della Cooperativa di rispettarlo e farlo rispettare.

F.to Concetta Ricco
F.to Fabrizio Polidori Notaio

I soci sono tenuti a trattare con gli altri soci e collaboratori e con gli ospiti con civiltà, rispetto e civetteria, con un comportamento affidabile, onesto e conforme ai principi sociali.
Il socio è impegnato a partecipare all'attività sociale, a collaborare allo sviluppo e alla efficienza della Cooperativa, a conoscere i principi mutualistici e preservare il proprio lavoro secondo le norme contrattuali, regolamenti e modi stabiliti.

Registrato a Roma 3 in data 14 gennaio 2013

al n. 966 serie LT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oggetto: **Registrazione**
Roma, **25 GEN. 2013**
verso: **Cooperativa Sociale "La Città dei Sogni"**
Attenzione: **Ufficio Amministrazione**
Cittadella dei Sogni, via Giuseppe De Mattei, 10 - 00198 Roma
Ottobre 2012

Chi vuole essere ammesso a far parte della Cooperativa deve inviare al Consiglio di Amministrazione, che può decidere di accettare o rifiutare la domanda, quanto tempo e quanto altro richiedono.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda a nome del socio e dello Stato.

La decisione motivata, riguardo va comunicata entro 60 giorni al socio che può contestare essa presentando reclamo entro 60 giorni.

L'opposizione alla delibera va presentata solo all'Assemblea che approva la norma di legge.

ARTICOLO 10

Risoluzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo con il socio si risolve con la chiusura della liquidazione della Cooperativa, qualunque ne sia il motivo.

Può anche risolversi anticipatamente per dimissioni del socio, per decadenza, per esclusione e per le altre cause previste dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, verificate l'esistenza e la regolarità di una causa di risoluzione, ne delibera la validità e la decorrenza.

Con la cessazione del rapporto associativo cessa anche il rapporto di lavoro e di volontariato.

La restituzione della partecipazione finanziaria è regolata dall'art. 14.

ARTICOLO 11

Dimissioni e decadenza

Le dimissioni scritte vanno presentate al Consiglio di Amministrazione, che entro 60 giorni le accetta o le respinge.

Le dimissioni, escluse quelle dei soci volontari e di quelli in prova, devono essere giustificate da motivi previsti dalla legge e dalle statute.

La decadenza si verifica nei confronti di quel socio che da almeno cinque

